

Accordo
tra
Assoporti – Associazione dei Porti Italiani
e
Federmanager
(di seguito per brevità “le Parti”)

Premessa

- Richiamati i protocolli d'intesa fra Assoporti e Federmanager siglati il 22 settembre 2003, il 18 aprile 2005, il 24 marzo 2011 e il 22 dicembre 2015, relativi al trattamento economico e normativo dei dirigenti delle Autorità di Sistema Portuale, compreso il Segretario Generale;
- Considerate le peculiarità del settore dei dirigenti delle Autorità di Sistema Portuale e le diverse situazioni economiche e contrattuali in essere;
- Stante la particolare natura e le caratteristiche degli enti, alla luce della entrata in vigore della legge di riforma dei porti italiani - D.Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 - con cui si è ulteriormente accentuata anche l'assoluta specificità delle citate figure dirigenziali;
- Visto il testo dell'accordo sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e di servizi, firmato il 30 luglio 2019 tra Confindustria e Federmanager;
- Tenuto conto del Verbale di incontro sottoscritto il 25 giugno 2020, in cui le Parti hanno manifestato l'impegno reciproco a raggiungere la sottoscrizione dell'accordo contrattuale collettivo che regoli il rapporto di lavoro dei dirigenti delle Autorità di Sistema Portuale entro la fine del mese di ottobre 2020, sulla base del Documento contenente le linee per il rinnovo contrattuale elaborato dalla delegazione di Federmanager e trasmesso ad Assoporti in data 14 febbraio 2020.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

- 1) Il rapporto di lavoro dei dirigenti delle Autorità di Sistema Portuale, compresi i Segretari Generali, è disciplinato dall'accordo sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, firmato il 30 luglio 2019 tra Confindustria e Federmanager.
- 2) In coerenza con l'esigenza di applicare nelle Autorità di Sistema Portuale un modello retributivo maggiormente rispondente alle caratteristiche richieste alla figura del dirigente ed alle nuove sfide, le Autorità attivano sistemi retributivi incentivanti, nei confronti di ciascun dirigente, collegati al raggiungimento di obiettivi con conseguente introduzione di trattamenti economici aggiuntivi. La definizione dei

criteri e delle modalità di attuazione dei sistemi incentivanti e premianti di cui al presente punto, unitamente alla realizzazione di politiche retributive nell'Autorità di Sistema Portuale, forma oggetto di consultazione con le RSA Federmanager, con cadenza almeno annuale. In tali incontri sono esaminate e discusse anche le risultanze delle iniziative adottate dalle Autorità di Sistema Portuale. I casi in cui non dovessero essere attivati o coerentemente attuati gli strumenti qui previsti, su istanza del dirigente, sono oggetto di esame congiunto tra le parti firmatarie del presente CCNL, che deve esaurirsi entro il termine di 60 giorni. Le conclusioni formano oggetto di apposito verbale che viene trasmesso alle Parti interessate ai fini della attivazione della presente disciplina.

- 3) Nel comune interesse di promuovere il costante aggiornamento culturale e professionale delle risorse dirigenziali, le Parti riconoscono il valore essenziale della formazione continua quale fattore determinante per l'accrescimento delle competenze professionali dei dirigenti e per la valorizzazione del capitale umano, affermando l'utilità dell'investimento strategico in iniziative formative dei propri dirigenti. Per ogni anno di vigenza del presente Accordo, pertanto, a ciascun dirigente vengono riconosciute dall'Autorità di Sistema Portuale n. 5 giornate retribuite da dedicare ad attività formative, su materie di interesse professionale e dell'ente portuale. Eventuali giorni residui rispetto al numero complessivo spettante per ciascun anno, potranno essere fruiti entro i successivi due anni per le medesime finalità formative.
- 4) In sostituzione di quanto previsto dall'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi in materia di responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione del dirigente, per i dirigenti delle Autorità di Sistema Portuale le Parti stabiliscono, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la seguente disciplina:
1. La responsabilità civile verso terzi per fatti compiuti dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'Autorità di Sistema Portuale, che provvede a propria cura e spese attraverso polizze assicurative RCT e RCO.
 2. È altresì a carico dell'Autorità di Sistema Portuale la responsabilità patrimoniale per fatti compiuti dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, con esclusione dei casi di dolo e colpa grave. L'Autorità di Sistema Portuale provvede a sua cura e spese a stipulare idoneo contratto assicurativo a copertura dei danni da essa subiti in conseguenza dei predetti fatti, nei limiti su esposti, salvo migliorie offerte dal mercato assicurativo con costo a carico del dirigente.
 3. Entrambe le coperture di cui ai punti 1 e 2 prevedono la rinuncia alla rivalsa sul dirigente responsabile.
 4. Sono a carico dell'Autorità di Sistema Portuale le spese legali, per ogni grado di giudizio, che il dirigente dovesse sostenere per procedimenti civili promossi da terzi nei suoi confronti per le fattispecie di cui ai punti precedenti.
 5. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, il dirigente che risolva il rapporto di lavoro motivando il proprio recesso con l'avvenuto rinvio a giudizio ha diritto, oltre al

AB

cas

trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato.

6. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Autorità di Sistema Portuale. L'azienda fa assistere il dirigente da un legale che sia di gradimento del dirigente stesso.

7. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per se giustificato motivo di licenziamento. In caso di privazione della libertà personale il dirigente ha diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione.

8. Le garanzie e le tutele di cui ai precedenti punti dall'1 al 6 si applicano al dirigente anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempre che si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

9. Le garanzie e le tutele di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7 sono escluse nei casi di dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato. In tali casi l'Autorità di Sistema Portuale conserva piena la facoltà di rivalsa sulle retribuzioni, sulle indennità di fine lavoro ed in ogni altra forma consentita dalla legge.

10. Le coperture assicurative per le responsabilità del dirigente che non sono poste in capo all'Autorità di Sistema Portuale dalle clausole del presente contratto collettivo di lavoro nonché per le fattispecie in cui la legge dichiara nulli i contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro a favore di dirigenti o amministratori (*) sono a carico del dirigente. L'Autorità di Sistema Portuale è tenuta in ogni caso ad informare per iscritto il dirigente circa la possibilità di accedere alla polizza assicurativa, già individuata dalle Parti stipulanti il presente CCNL per la copertura dei rischi di cui sopra, indicando le condizioni contrattuali e l'importo del premio, che includa anche i casi di colpa grave e che copra anche le spese legali a carico del dirigente, in ogni grado di giudizio ed in qualsiasi sede penale, civile, amministrativa o tributaria, per procedimenti promossi in relazione alle responsabilità contemplate nel presente comma.

(*) Vedi legge 24 dicembre 2007 n. 244 art. 3 comma 59

- 5) Le Parti nel prendere atto delle disposizioni in materia di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti di aziende industriali gestita dal FASI e ASSIDAI, introdotte dall'accordo 30 luglio 2019 di rinnovo del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, sottoscritto tra Federmanager e Confindustria, concordano di aderire alla proposta sanitaria unica Fasi – Assidai quale forma di assistenza sanitaria integrativa di riferimento per i dirigenti delle Autorità di Sistema Portuale.
- 6) In attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare per i dirigenti di aziende industriali gestita dal PREVINDAI, introdotte dall'accordo 30 luglio 2019 di rinnovo del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, sottoscritto tra Federmanager e Confindustria, le parti stabiliscono che con decorrenza dal 1° gennaio 2021, per tutti i dirigenti iscritti al PREVINDAI - o che vi aderiranno - con versamento anche della quota a proprio carico, le Autorità di

Sistema Portuale si fanno carico di una quota pari al 3% della contribuzione dovuta dal dirigente stesso, rimanendo, pertanto, a carico del dirigente un contributo minimo nella misura dell'1%.

Roma, 29 luglio 2021

Per Assoport

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Oreste Piccinini".

Per Federmanager

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Massimo Piccini".